

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,

Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,

Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 870/2023 r.g. promossa da:

* (c.f. *), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Stefano Ceni e Michele Ceni, come da procura in atti

- appellante -

contro

* (c.f. *, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Andreoli, come da procura in atti

- appellata –

nonchè

*

- appellata contumace -

avverso

la sentenza n. 602/23 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 1.3.2023 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 5.5.2026, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 4.6.2026, sulle seguenti

CONCLUSIONI:

Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di appello come riportati nell'atto di appello, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Firenze, accogliere le già rassegnate conclusioni e così: Nel merito “accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa * che, colpevolmente, non ha assolto, con la dovuta diligenza, all'Ufficio di Custode Giudiziale cui era stata nominata con provvedimento del Tribunale di Firenze del 23 luglio 2009, rendendo vane le ragioni stesse per le quali il sequestro era stato concesso, per essere il compendio aziendale del quale aveva la cura, nelle more del giudizio di merito, irrimediabilmente perduto e, per l'effetto, condannarla a risarcire i danni causati al Sig. * poi riconosciuto come legittimo proprietario del compendio aziendale sequestrato, nella misura di € 240.000,00 pari al valore dell'azienda perduta, oltre al danno conseguente alla mancata percezione degli utili di esercizio, mai accantonati, per il periodo in cui l'attività di curatore è stata espletata dalla Dott.ssa *, comunque a quella somma che risulterà di giustizia, all'esito dell'instaurata istruttoria, con la maggiorazione degli interessi dal dì del fatto come dovuti per legge oltre la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, funzioni e onorari come per legge”.

Disponendosi la condanna della controparte al pagamento delle spese e oneri di difesa dei due gradi di giudizio e alla refusione di quanto eventualmente pagato, in esecuzione della sentenza di primo grado, nelle more di questo procedimento.”

Per parte appellata: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione disattesa e reietta, rigettare i motivi di appello proposto dal Sig. * e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 602/2023 resa dal Tribunale di Firenze in data 1° marzo 2023. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, * aveva citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, * al fine di ottenere – previa declaratoria di responsabilità professionale della convenuta per negligenza nello svolgimento dell’incarico di custode giudiziale di azienda – la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti, pari al valore dell’azienda perduta, quantificato in euro 240.000,00 ed a quello degli utili di esercizio che non erano stati accantonati nel periodo in cui aveva svolto l’attività di custode.

A fondamento della domanda, l’attore aveva esposto che: 1) con contratto di compravendita con patto di riservato dominio aveva ceduto la sua azienda - con sede in Firenze, via Senese n.102/R, avente ad oggetto il commercio dei prodotti di cartoleria e quelli di tabaccheria compresi nella tabella speciale n. 694/AT, come da autorizzazione amministrativa prat. CF/2851/2003 - a *, che si era obbligata a pagare ratealmente il prezzo di euro 240.000,00 ed era divenuta, a seguito della propria rinuncia, la nuova assegnataria delle licenze di tabacchi e lotteria; 2) nel febbraio del 2009, a seguito dell’interruzione nel pagamento delle rate da parte della * (avvenuto nel 2008), egli aveva promosso un’azione esecutiva nei confronti della medesima e, nell’aprile di detto anno, in occasione dell’accesso dell’ufficiale giudiziario presso la sede dell’azienda per il pignoramento dei beni, era venuto a conoscenza del fatto che l’azienda da cui ceduta con patto di riservato dominio alla * (che l’aveva denominata * ”) era in realtà gestita dal marito della medesima, *, il quale, oltre ad aver costituito una propria ditta individuale, denominata * ”, avente la sede nei locali de * (ovvero via Senese n.102/R Firenze), era anche divenuto il nuovo assegnatario delle licenze di tabacchi e lotto, ex art. 28 L. 1293/1957; 3) aveva, quindi, proposto ricorso per il sequestro giudiziario di tutti i beni che formavano il complesso aziendale oggetto della riserva di proprietà, collegati funzionalmente ad entrambe le ditte (* e la *); 4) il Tribunale di Firenze, in data 14.7.2009, aveva autorizzato il sequestro, nominando * custode giudiziario ed amministratrice ordinaria dell’azienda (la quale era stata immessa nella custodia dell’azienda il 28.7.2009), nonchè * gestore della tabaccheria.

Il medesimo aveva, inoltre, dedotto che la custode nominata non aveva osservato l’ordinaria diligenza nello svolgimento del proprio incarico in quanto non aveva adempiuto all’obbligo di conservazione dell’azienda ed a quello di fornire rendiconti periodici al Giudice; che la medesima, in particolare, non si era fatta consegnare tempestivamente i documenti necessari per la stesura del primo rendiconto, (che, infatti, era stato depositato oltre un anno dopo il sequestro); non aveva tenuto la prima nota di banca e di cassa; non aveva effettuato i controlli sulla effettiva gestione dell’azienda: non si era curata di ricevere gli incassi dell’azienda; non aveva riferito del denaro presente in cassa; non aveva vigilato sul puntuale pagamento dei canoni di locazione da parte del gestore in favore del proprietario dell’immobile ove veniva svolta l’attività aziendale (omissione, questa, che aveva determinato lo sfratto per morosità dell’azienda) e non aveva neanche comunicato all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato l’avvenuta concessione del sequestro giudiziario sull’azienda, permettendo così a *, che nel 2009 era divenuto nuovo assegnatario della licenza di tabacchi e lotti al posto della *, di far subentrare, nell’assegnazione della stessa, suo fratello

*, sempre avvalendosi del meccanismo previsto dall'art. 28 L. 1293/1957 (che statuiva: "Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione. L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata...") Si era costituita in giudizio *, che aveva chiesto il rigetto della domanda, deducendo che non era configurabile alcuna propria responsabilità nell'esecuzione dell'incarico di custode giudiziario, in quanto i rendiconti erano stati redatti correttamente ed il ritardo nel deposito del primo rendiconto era riconducibile alla tardiva consegna dei necessari documenti contabili da parte del *, nonostante le sue ripetute richieste; che, in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione, che aveva condotto allo sfratto per morosità, lei non avrebbe potuto evitare lo stesso tramite la sua partecipazione all'udienza di convalida, in quanto l'azienda non aveva disponibilità finanziarie e che, avendo eseguito correttamente tutti gli adempimenti pubblicitari dell'intervenuto sequestro giudiziario con comunicazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, non residuava alcun onere di ulteriore comunicazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

La medesima aveva, inoltre, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, per essere da questa tenuta indenne in caso di soccombenza.

Autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione, si era costituita la * (di seguito *, che aveva eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto stipulata per la responsabilità professionale di commercialista e non di custode giudiziario e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda.

In via subordinata, in ipotesi di accertamento di responsabilità della convenuta e della sussistenza della copertura assicurativa, aveva chiesto di essere condannata in manleva nei limiti del massimale della polizza e al netto della franchigia.

La causa, istruita documentalmente, era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 602/23, pubblicata in data 1.3.2023, con la quale il predetto tribunale aveva: 1) rigettato la domanda attorea; 2) condannato l' * alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali e

3) condannato la * alla rifusione, in favore della * delle spese processuali. In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:

"La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.

Il custode giudiziario è tenuto a svolgere il proprio ruolo secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia (art. 67 cpc) al fine di conservare il bene sequestrato.

Nello specifico, trattandosi di sequestro giudiziario di una azienda, la custode avrebbe dovuto conservare il valore dell'azienda, ossia del «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa» (art. 2555 c.c.), tra i quali deve essere compreso pure l'avviamento, da intendersi come «capacità di profitto di una attività produttiva» (da ultimo Cass. 25448/2018, Cass. 9583/2016). Ne consegue che erano richieste al custode giudiziario tutte le azioni necessarie a conservare l'azienda sequestrata e assicurare la continuazione dell'esercizio dell'attività d'impresa.

Tuttavia, perché le contestate condotte della custode, per tardiva e non esauriente rendicontazione, mancata vigilanza sul pagamento dei canoni di locazione e mancata comunicazione del sequestro giudiziario all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), siano considerate fonte di responsabilità professionale, non è sufficiente rilevare la negligenza delle specifiche condotte, ma

è necessario indagare sulla sussistenza di un nesso di causalità tra quelle negligenze addebitate alla custode e il lamentato danno della perdita di valore dell'azienda.

Invero, è stato ripetutamente sostenuto che la responsabilità di un professionista non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista; in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente; in terzo luogo se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, si sarebbe realizzato il risultato (in questo caso la conservazione del valore dell'azienda), difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone, come è stato ripetutamente statuito dalla Suprema Corte in tema di responsabilità professionale del legale - i cui principi sono comunque estensibili a tutte le ipotesi di responsabilità in materia di rapporto di contratto di prestazione d'opera intellettuale - con riguardo specifico al presupposto del nesso causale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella condotta, il risultato sarebbe stato conseguito (ex pluribus, Cass. n. 25112/2017;

Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 6967/2006).

In particolare, «la problematica del nesso di causalità assume specifico rilievo quanto alle condotte omissive - giusto il principio di equivalenza eziologica tra la condotta commissiva determinativa dell'evento e quella omissiva non impeditiva dell'evento, stabilito dall'art. 40, comma 2, c.p. - dovendo in tal caso rinvenirsi il criterio logico di verifica del nesso di causalità materiale, nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno che viene riconosciuta alla condotta omessa, tale essendo la modalità in cui opera il criterio inferenziale che -in mancanza di copertura di una legge scientifica o generale- il Giudice deve utilizzare per pervenire all'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno(Cass. n. 23197/2018 in parte motiva).

Con l'ulteriore precisazione che il predetto giudizio controfattuale deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non" quale criterio volto ad individuare la relazione eziologica tra la condotta e l'evento del danno sulla base della maggiore probabilità logica di un'ipotesi rispetto alla sua complementare (Cass. n. 23197/2018).

Dunque, in applicazione di tale criterio, si deve in realtà rilevare che non sussiste alcun nesso causale tra il danno - rappresentato dalla perdita di valore dell'azienda - e la condotta della custode giudiziale.

Infatti, non vi è alcuna evenienza sul fatto che le omissioni della custode abbiano condotto alla perdita di valore dell'azienda né che, invece, l'espletamento dell'incarico secondo ordinaria diligenza avrebbe evitato tale perdita di valore.

Il fatto che la convenuta abbia redatto il primo rendiconto tardivamente (comunque un anno dopo l'ottenimento dei documenti contabili necessari) e che i rendiconti successivi e, soprattutto, quello finale, non fossero esaurienti non costituisce di per sé causa di disgregamento del valore dell'azienda.

Al più, tali omissioni avrebbero potuto rilevare in sede di opposizione alla liquidazione dell'onorario della custode giudiziale.

In sede di accertamento di responsabilità professionale, invece, poiché i necessari adempimenti fiscali e tributari sono comunque stati eseguiti, non è possibile stabilire la sussistenza di un nesso causale tra questa condotta e il danno lamentato.

Analoghe considerazioni vanno svolte riguardo allo sfratto per morosità dai locali in cui veniva esercitata l'attività d'impresa che, in forza del giudizio controfattuale sopra richiamato - e mediante la sostituzione alla condotta omessa di quella dovuta - non è causalmente riconducibile alla omessa vigilanza da parte del custode sul pagamento dei canoni di locazione, in quanto quest'ultimo deve essere ricondotto ad una situazione di crisi economico-finanziaria in cui mancavano i fondi per il pagamento dei canoni.

Si osservi che l'udienza di convalida dello sfratto per morosità del Caiazzo era fissata per il giorno 8 Settembre 2011; nel Luglio dello stesso anno il legale che assisteva il Caiazzo nel procedimento di sfratto aveva ricevuto una missiva dal proprio assistito in cui questi dichiarava che «serie difficoltà economiche... mi rendono impossibile proseguire nell'attività di gestione dell'azienda e ciò stante il gravoso onere rappresentato dall'affitto mensile...».

Pertanto, sostituendo all'omissione della custode - la mancata partecipazione all'udienza di convalida, fatto assolutamente censurabile - il comportamento diligente dovuto, la custode non avrebbe potuto evitare la morosità poiché il * era impossidente ed il pagamento dei canoni era cessato da tempo.

In altre parole, l'evento dannoso dello sfratto dal locale in cui veniva esercitata l'attività di impresa è causalmente riconducibile alla mancanza di fondi per pagare i canoni e non alla mancata vigilanza sul puntuale pagamento da parte del gestore. Avrebbe dovuto essere riconosciuta la sussistenza di una responsabilità professionale, se, invece, accertata la presenza di liquidità di fondi, la custode non avesse vigilato e adempiuto all'obbligo di pagamento; se i fondi, invece, non vi sono, la condotta negligente della custode si concretizza in un inadempimento non produttivo di danno per mancanza del nesso causale.

Infine, non sussiste alcun nesso eziologico neppure tra l'ultima delle negligenze addebitate alla custode, consistente nel mancato avviso all'AAMS del sequestro giudiziario dell'azienda, e il mutamento del soggetto destinatario delle concessioni di rivendita di tabacchi e lotti proprie dell'azienda.

Rispetto a quest'ultimo punto, in applicazione del principio giurisprudenziale della 'ragione più liquida', è preferibile affrontare nel merito, in quanto assorbente, la questione della sussistenza o meno del nesso causale tra condotta omissiva della custode e danno lamentato rispetto alla considerazione circa la sufficienza dell'iscrizione del sequestro giudiziario presso il Registro delle Imprese o la necessità di una separata e apposita comunicazione all'AAMS.

Si tratta, pertanto, di stabilire se alla condotta asseritamente lesiva sia causalmente riferibile l'evento dannoso della perdita di valore dell'azienda, come sostenuto da parte attrice.

Si deve rilevare che l'evento derivato dal mancato avviso all'amministrazione dei monopoli è consistito nel mutamento del soggetto destinatario delle concessioni in applicazione dell'art. 28 della l. 1293/1957, il quale prevede la possibilità di riassegnazione della concessione al soggetto che sia stato coadiutore per almeno sei mesi del concessionario rinunciario, mentre non è provata l'ulteriore conseguenza della perdita di valore dell'azienda a causa di tale mutamento.

Infatti, la circostanza che sia mutato il gestore dell'azienda sequestrata non determina automaticamente e, soprattutto causalmente, la perdita di valore dell'azienda.

Si consideri pure che le concessioni di rivendita di tabacchi e lotti hanno sempre continuato a far parte del complesso dei beni volti all'esercizio dell'attività di impresa di tabaccheria sita in via Senese n.102/R.

Non solo l'azienda sequestrata non ha mai perso uno dei componenti essenziali per esercitare l'attività d'impresa (le necessarie concessioni), per cui nessuna responsabilità professionale è

addebitabile in questo senso; ma non vi è neppure prova che l'azienda abbia perso valore in ragione del mutamento del concessionario.

Non è stato provato né che il primo gestore, * (preposto alla gestione ordinaria dell'azienda sequestrata in forza di ordinanza di sequestro giudiziario), avrebbe assicurato il buon andamento dell'azienda, né che il secondo gestore succedutogli, il fratello *, abbia invece determinato la perdita di valore dell'azienda.

In ipotesi, il secondo concessionario avrebbe potuto addirittura incrementare il valore dell'azienda in forza della sua gestione.

Ai fini della valutazione della responsabilità professionale, peraltro, non sono rilevanti le considerazioni sull'illegittimità o meno della rinuncia alle concessioni di rivendita di tabacchi e lotti operata dal gestore d'azienda, contravvenendo, quindi, a quanto disposto dal Giudice del sequestro giudiziario, dato che si tratta di una condotta riconducibile al solo *.

Dunque, quand'anche la custode abbia negligenemente ommesso di comunicare all'AAMS la sussistenza del sequestro giudiziario dell'azienda, l'avvenuta perdita di valore dell'azienda stessa non è eziologicamente riferibile al mutamento di gestione.

Poiché, pertanto, non risulta provato alcun nesso di causalità tra alcuna delle condotte negligenziali della custode e il danno lamentato, la domanda di parte attrice deve essere rigettata e nessun risarcimento del danno può essere liquidato.

Rigettata la domanda di risarcimento del danno, rimane assorbita la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa.

Va tuttavia accolta - e tanto lo si afferma ai fini del regolamento delle spese processuali - l'eccezione sollevata dalla terza chiamata accertando l'inoperatività della polizza assicurativa.

L'accoglimento dell'eccezione deriva non tanto dall'inoperatività della polizza rispetto all'incarico professionale di custode giudiziario dato che quest'ultimo non rientra tra le attività espressamente escluse dalla copertura assicurativa all'art. 1.4.7, lett. b), della polizza (doc.2 fascicolo terza chiamata, pag.13 che così recita: «l'assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali derivanti da: [...] l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa», quanto dall'omessa tempestiva denuncia all'Assicurazione del sinistro.

La clausola posta all'art. 11 della polizza assicurativa, espressamente accettata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., prevede che «relativamente a tutte le garanzie, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza» (doc.2 fascicolo terza chiamata, pag.89).

È documentalmente provato che la convenuta abbia ricevuto a mezzo posta raccomandata in data 21.5.2018 contestazione di responsabilità professionale e contestuale richiesta di risarcimento del danno.

È da questa data di avvenuta conoscenza del sinistro che sono decorsi i giorni per denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice.

La convenuta ha, invece, avvisato per la prima volta l'assicurazione solo a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in giudizio notificando il relativo atto di citazione il 18.9.2019, contrariamente a quanto convenzionalmente pattuito nella polizza assicurativa e a quanto legislativamente previsto dagli artt. 1913 e 1915 cc.

Considerato che tale ritardo, commesso colposamente, avrebbe comportato quantomeno la riduzione del diritto all'indennità qualora fosse stata accertata una responsabilità professionale e che la * ha fin da subito sollevato l'eccezione e chiesto alla convenuta di rinunciare alla chiamata in causa, deve essere accolta la domanda di condanna della custode al pagamento delle spese legali a favore dell'assicurazione.

E' per il principio di causalità che le spese della terza chiamata devono gravare sulla convenuta- e non sull'attore- essendo stata proprio la convenuta a dar corso ad una chiamata in causa manifestamente infondata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000 (valore della domanda pari ad € 240.000) ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art.183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.”

Con atto di citazione ritualmente notificato, * ha proposto appello avverso detta sentenza, impugnandola con quattro motivi di gravame (con i quali si è lamentato del mancato esame, da parte del giudice di primo grado, di molte omissioni poste in essere dalla custode giudiziaria e delle loro conseguenze e dell'errata valutazione del nesso di causalità fra l'insieme delle omissioni dalla custode e il danno scaturito dalla perdita del compendio aziendale sequestrato; dell'erronea applicazione del giudizio controfattuale che lo aveva portato ad escludere la sussistenza del nesso causale tra il danno - rappresentato dalla perdita di valore dell'azienda per lo sfratto subito e per il mutamento del soggetto assegnatario delle concessioni di rivendita di tabacchi e lotto - e la condotta della custode e di aver omesso l'accertamento dello stesso in relazione al mancato accantonamento degli utili).

Si è costituita in giudizio *, che ha chiesto il rigetto dell'appello, mentre la * pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 5.5.2026 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 4.6.2026 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della * che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica della citazione dell'atto di appello.

Con quattro motivi di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di;

a) procedere all'esame solo delle circostanze relative allo sfratto subito dall'azienda; al mancato avviso all'AAMS del sequestro giudiziario dell'azienda ed al mutamento del soggetto destinatario delle concessioni di rivendita di tabacchi e lotti proprie dell'azienda senza tener conto delle altre numerose omissioni e negligenze addebitabili alla custode, quale la mancata “inventariazione fisica dei beni aziendali e delle giacenze di magazzino; la chiusura dei conti e redazione di un bilancio alla data di esecuzione del sequestro; l'apertura di un conto corrente dell'azienda; la cura della movimentazione economica; il controllo del pagamento delle utenze e dei canoni locativi; il controllo periodico in loco; il controllo del personale; il controllo della cassa e custodia delle entrate per far fronte all'amministrazione dell'azienda; il rendiconto trimestrale (il conto economico a costi e ricavi, accompagnato da un rendiconto di cassa riportante le entrate e le uscite del periodo); l'inventariazione contrattuale dei contratti pendenti in corso di esecuzione e mantenimento di tutti quelli necessari alla prosecuzione dell'attività ed il rendiconto finale (vd pag. 14 dell'atto di citazione in appello), ovvero

le attività a cui la * risultava essere tenuta, avendo, in base al provvedimento istitutivo della custodia, l'amministrazione ordinaria dell'azienda sequestrata;

b) non ravvisare l'esistenza di un nesso causale tra le sole condotte omissive esaminate - rappresentate dallo sfratto subito dall'azienda; dal mancato avviso all'AAMS del sequestro giudiziario dell'azienda e dal mutamento del soggetto destinatario delle concessioni di rivendita di tabacchi e lotteria dell'azienda ceduta con patto di riservato dominio - ed il danno da lui subito per la perdita di valore della stessa e c) omettere la pronuncia in ordine alla esistenza del nesso causale tra il mancato accantonamento degli utili ed il danno subito.

I motivi sono fondati.

Ed invero, va preliminarmente ricordato che il custode giudiziario "non è un rappresentante delle parti, ma un gestore autonomo, un ausiliario del giudice, da cui direttamente ripete l'investitura ed i poteri/doveri che attengono alla custodia dei beni sequestrati; egli opera perciò, sotto la direzione ed il controllo del giudice ed è tenuto alla corretta amministrazione non tanto verso le parti o i terzi, quanto rispetto alla autorità giudiziaria che gli ha conferito tale munus publicum (cfr Cass. civ.

17.7.1963 n. 1958) e che il medesimo, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati (cfr Cass. civ. ord. n. 16057 del 14.6.2019) ed in caso di non corretto svolgimento dell'incarico assunto, è ravvisabile una sua responsabilità sia penale che civile.

Sotto il profilo della responsabilità civile, l'art. 67 c.p.c. prevede che il custode debba adempiere ai doveri di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia; in mancanza egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti.

Ne deriva una responsabilità di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.) - sia nei confronti del debitore, che nei confronti dei creditori - nei casi in cui l'inosservanza dei doveri inerenti la custodia (conservazione e buona amministrazione dei beni pignorati) provochi un danno ai beni staggiti che comporti la diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori, compromettendone la possibilità soddisfattoria sul ricavato della vendita.

Pertanto, grava sull'attore l'onere di dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi della condotta assunta dal danneggiante, nel senso che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di un fatto qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo all'attore danneggiato l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto dannoso, del danno ingiusto, del nesso di causalità e dell'imputabilità soggettiva.

Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, l' * ha assolto a detto onere, atteso che il medesimo ha fornito la prova che la * (come, peraltro, ammesso anche da quest'ultima), pur essendo incaricata dell'amministrazione ordinaria dell'azienda (il Tribunale, nel decreto di nomina della custode del 16.7.2009, aveva precisato che "L'azienda continuerà ad essere gestita da * quale attuale assegnatario della rivendita di tabacchi", che era, quindi, onerato di prendere le decisioni necessarie per il funzionamento giornaliero della stessa e che alla custode era rimessa la "ordinaria amministrazione dell' * ") - si era sostanzialmente occupata soltanto (e neanche tempestivamente) della contabilità della azienda *, omettendo di svolgere le funzioni proprie del custode giudiziario e di adempiere agli obblighi su di lei gravanti in tale qualità, rappresentati dalla conservazione e l'amministrazione dell'azienda sottoposta a sequestro

- ove si inquadravano tutti gli adempimenti elencati dall' * ("inventariazione fisica dei beni aziendali e delle giacenze di magazzino; la chiusura dei conti e redazione di un bilancio alla data di esecuzione del sequestro; l'apertura di un conto corrente dell'azienda; la cura della movimentazione economica; il controllo del pagamento delle utenze e dei canoni locativi; il controllo periodico in loco; il controllo del personale; il controllo della cassa e custodia delle entrate per far fronte all'amministrazione dell'azienda; il rendiconto trimestrale (il conto economico a costi e ricavi, accompagnato da un rendiconto di cassa riportante le entrate e le uscite del periodo); l'inventariazione contrattuale dei contratti pendenti in corso di esecuzione e mantenimento di tutti quelli necessari alla prosecuzione dell'attività ed il rendiconto finale)") che erano stati omessi
- nonché, in particolare, dal controllo della conservazione del valore economico della stessa.

La medesima, per assolvere a detto ultimo obbligo, dopo aver posto in essere i predetti adempimenti iniziali, che le avrebbero permesso di capire quale fosse il patrimonio effettivo dell'azienda, avrebbe dovuto controllare la permanenza nel patrimonio aziendale delle licenze dei Monopoli, atteso che la quasi totalità delle entrate era costituita dagli aggi provenienti dalla vendita dei tabacchi e dai giochi e lotterie ed a tal fine, avrebbe dovuto non solo comunicare immediatamente ai Monopoli di Stato che l'azienda era stata sottoposta a sequestro giudiziario al fine di essere posta a conoscenza di eventuali richieste di cessione delle stesse (comunicazione che, invece, era stata effettuata solo in data 26.7.2011, quando ormai era stata già effettuata, in data 11.3.2011, la nuova assegnazione delle licenze in favore di * – vd doc. 16 del fascicolo di parte dell' * e doc. 17 del fascicolo di parte della *), ma anche di verificare, mediante visite all'azienda operate personalmente o tramite personale incaricato dello studio di commercialista, se – come già riferitole dal difensore dell' * con email inviatale in data 19.2.2010, che non erano state seguite da alcuna attività da parte della curatrice (vd doc. 11 del fascicolo di parte dell' * - la tabaccheria fosse gestita da persone diverse da * atteso che la procedura di riassegnazione delle licenze al familiare coadiuvatore, prevista dall'art. 28 L. 1293/1957, presupponeva, comunque, una "vacanza della rivendita" ed il compimento, da parte del coadiutore di "almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi"; situazione che, nel caso fosse stata vera, avrebbe dovuto essere segnalata al Giudice e, se falsa, ai Monopoli di Stato per impedire la nuova assegnazione.

Allo stesso modo, lo sfratto per morosità – che era avvenuto non a causa di una generica crisi economica dell'azienda, come sostenuto dalla custode, ma a seguito del venir meno, nel 2011, delle entrate derivanti dagli aggi dei tabacchi e lotterie – poteva essere evitato, se vi fosse stata una corretta amministrazione aziendale ed un controllo adeguato della situazione e se fosse stata impedita l'assegnazione delle licenze a * (che le aveva fatte uscire dal patrimonio aziendale), mentre, nel caso in esame, la custode non solo non si era mai recata nella sede aziendale e non aveva posto in essere molti degli adempimenti iniziali sopra indicati, tra cui il mancato accantonamento degli utili, ma non si era nemmeno occupata di verificare l'avvenuto regolare pagamento dei canoni locativi e dopo essere venuta a conoscenza dello sfratto e della nuova assegnazione delle licenze solo a seguito delle email inviatele, in data 5.9.2011, dal difensore della proprietaria del locale (che le aveva comunicato la data dell'udienza di convalida dello sfratto) ed in data 6.9.2011, dal difensore dell' * (che le aveva chiesto quali attività avesse intenzione di porre in essere per reintegrare il compendio aziendale - vd doc. 14 e 15 del fascicolo di parte dell' *, si era limitata a fare il secondo rendiconto al giudice.

Pertanto, avendo l' * fornito la prova – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – dell'esistenza di un nesso causale tra gli inadempimenti della * ed il danno da lui subito, rappresentato dalla evidente perdita di valore del patrimonio aziendale (ormai privo della sede e delle licenze), la sentenza va riformata sul punto e la * deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale da lui subito.

Ciò detto, con riferimento al danno, va, tuttavia, rilevato che, poichè questo non può coincidere con il prezzo di vendita dell'azienda stabilito tra le parti nel 2006, in quanto, in primo luogo, la *, fino al 2008, aveva pagato regolarmente le rate pattuite ed in secondo luogo, il valore di un'azienda è legato a quello del suo patrimonio e non a quello di mercato, al fine della sua quantificazione, deve essere disposta una c.t.u. contabile – come, peraltro, richiesto dallo stesso appellante – previa rimessione della causa sul ruolo.

Le spese sono riservate alla sentenza definitiva

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da * avverso la sentenza n. n. 602/23 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 1.3.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- dichiara * responsabile del danno patrimoniale subito da * per la perdita di valore dell'azienda da lui ceduta, nel 2006, a * con patto di riservato dominio;
- riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sul merito e sulle spese del doppio grado di giudizio;
- dispone con separata ordinanza istruttoria, pronunciata in pari data ai sensi dell'art. 356 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio.

Firenze, così deciso nella camera di camera di consiglio del 28.7.2026.

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.